

REGOLAMENTO PER L'ACQUISIZIONE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

Premesso che 'Friuli Innovazione Scarl' (in seguito: Friuli Innovazione), è una società costituita in forma di società consortile a responsabilità limitata ai sensi degli artt. 2462 ss. e 2615-ter del Codice Civile, per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale, controllato da enti pubblici e organismi di diritto pubblico, ai sensi dell'art. 2 lett. m) del d.lgs. n. 175 del 19 agosto 2016;

Premesso che Friuli Innovazione gode di autonomia di organizzazione e di spesa;

Considerato che Friuli Innovazione, in qualità di organismo di diritto pubblico, è tenuto ad applicare le norme europee, nazionali e regionali relative ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

Visto il d.lgs. 18/4/2016 n. 50 (di seguito: Codice dei contratti pubblici) e le Linee Guida dell'ANAC n. 4 recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici";

Richiamato l'art. 36 del Codice dei contratti pubblici, relativo a "contratti sotto soglia";

Considerato che l'affidamento dei contratti pubblici deve seguire i principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e rotazione;

Ritenuto che sia necessario precisare le modalità di applicazione di tali norme in caso di contratti di lavori, servizi e forniture sotto soglia da parte di Friuli Innovazione;

Il Consiglio di Amministrazione di Friuli Innovazione approva il seguente regolamento:

Art. 1 – Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento (in seguito: il Regolamento) disciplina l'affidamento di contratti di appalto di lavori, al di sotto della soglia di € 1.000.000, e di servizi o forniture, al di sotto della soglia di valore di € 150.000.
2. Tutti gli importi e soglie di valore indicati nel presente Regolamento si intendono al netto dell'IVA.
3. Non è sottoposta alla disciplina del presente Regolamento l'acquisizione dei beni e servizi di cui all'art. 5 co. 2, necessari per sopperire ad esigenze non previste, entro il limite di € 1.500 (c.d. spese minute).
4. I contratti di appalto di lavori, servizi e forniture stipulati nell'ambito di progetti finanziati dall'Unione europea, dalla Regione Friuli Venezia Giulia o da altri enti pubblici sono disciplinati dal presente Regolamento, salvo che non siano previste diverse regole settoriali dai Bandi o dai diversi atti disciplinanti il finanziamento medesimo.

Art. 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento, si applicano le definizioni che seguono.
2. I «lavori» sono contratti di appalto comprendenti le opere e le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro e/o manutenzione. Per

«opera» si intende il risultato di un insieme di lavori, che di per sé espliciti una funzione economica o tecnica.

3. Le «forniture» sono contratti di appalto aventi per oggetto l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto di beni materiali o immateriali.

4. I «servizi» sono contratti di appalto diversi dai lavori e dalle forniture, aventi per oggetto la prestazione dei servizi, ivi compresi i servizi professionali.

5. Per «procedura negoziata» si intende la procedura in cui Friuli Innovazione consulta gli operatori economici di cui all'articolo 4 e negozia con uno o più di essi le condizioni del contratto.

6. Il termine «operatore economico» designa una persona fisica, o una persona giuridica, o un ente senza personalità giuridica, che offra sul mercato la realizzazione di lavori o opere, la fornitura di prodotti, la prestazione di servizi.

7. Il «responsabile del procedimento» svolge tutti i compiti relativi alle procedure di affidamento in economia e alla vigilanza sull'esecuzione dei contratti, che non siano specificamente attribuiti ad altri organi o soggetti.

Art. 3 – Fasi della procedura

1. Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti, il CDA approva la determinazione di contrarre, in conformità alla legge e allo statuto. La determinazione di contrarre è sinteticamente motivata; essa individua gli elementi essenziali del contratto, stabilisce il criterio di aggiudicazione dell'offerta più bassa ovvero dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ed eventualmente precisa i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Essa, inoltre, in conformità al principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti, indica l'operatore o gli operatori che hanno ottenuto i precedenti affidamenti, nonché le eventuali motivate ragioni che inducano a non applicare la rotazione degli inviti e degli affidamenti. A tal fine, in conformità alla prassi dell'ANAC, tenuto conto delle circostanze del caso, i contratti di valore non superiore ad € 1.000 non sono obbligatoriamente soggetti alla rotazione degli affidamenti e degli inviti.

2. L'Amministratore delegato e/o il Presidente assume la funzione di responsabile del procedimento. Tale funzione può essere delegata dall'Amministratore delegato e/o dal Presidente mediante atto scritto o assegnata dall'Organo amministrativo ad altra persona alle dipendenze o sotto la responsabilità di Friuli Innovazione.

3. Ove necessario, con la determinazione di contrarre l'Organo amministrativo autorizza l'Amministratore delegato e/o il Presidente a stipulare. Limitatamente ai contratti di valore inferiore a € 40.000, l'Amministratore delegato e il Presidente possono adottare congiuntamente la determinazione di contrarre, senza che sia necessaria l'autorizzazione a stipulare dell'Organo amministrativo. Limitatamente ai contratti di valore inferiore a € 10.000, la determinazione di contrarre può essere adottata singolarmente dall'Amministratore delegato.

4. Prima dell'avvio della procedura di cui al comma successivo, Friuli Innovazione acquisisce il codice identificativo della gara (CIG), cui farà successivo riferimento per il pagamento del corrispettivo, a norma dell'art. 10. In caso di urgenza di stipulare, il CIG dovrà essere acquisito entro la prima disposizione di pagamento. Non si provvede all'acquisizione del CIG nei casi di cui all'art. 10 comma 4.

5. Al termine della procedura è dichiarata l'aggiudicazione a favore del miglior offerente.

6. Salvo che ciò non sia espressamente previsto, ciascun concorrente non può presentare più di un'offerta. L'offerta è vincolante per il periodo indicato nell'invito e, in caso di mancata indicazione, per sessanta giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione.
7. L'aggiudicazione diviene efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti all'articolo 4, comma 2.
8. Il contratto è stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata, in formato digitale ove possibile.
9. La stipula del contratto per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro può avvenire mediante scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi.

Art. 4 – Soggetti a cui possono essere affidati i contratti

1. Sono ammessi a stipulare con Friuli Innovazione le imprese individuali, le società commerciali, le società cooperative, i consorzi e raggruppamenti di tali imprese e società e tutti gli operatori economici in possesso dei requisiti di legge.
2. L'affidatario di lavori, servizi o forniture in economia deve essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, regolarità contributiva, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria prescritti dalle norme comunitarie, nazionali e regionali in materia di contratti pubblici. La verifica di tali requisiti è effettuata secondo le modalità indicate all'art.11
3. Friuli Innovazione può tenere elenchi di operatori economici, cui possono essere iscritti i soggetti che ne facciano richiesta, purchè in possesso dei requisiti prescritti. Gli elenchi sono soggetti ad aggiornamento con cadenza annuale.
4. L'iscrizione in elenchi non è imposta agli operatori economici come condizione per la partecipazione a una gara informale o per l'affidamento di un contratto pubblico.

Art. 5 – Categorie di contratti

1. Il presente Regolamento si applica ai lavori individuati nell'ambito delle seguenti categorie generali:
 - a) manutenzione o riparazione di opere od impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle previo esperimento di una procedura di gara formale;
 - b) manutenzione di opere o di impianti;
 - c) interventi non programmabili in materia di sicurezza;
 - d) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara formale;
 - e) lavori necessari per la compilazione di progetti;
 - f) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità e urgenza di completare i lavori.
2. Il presente Regolamento si applica ai servizi e alle forniture individuati nell'ambito delle seguenti categorie generali:
 - a) apparecchiature scientifiche;

- b) consulenze, studi, ricerca, indagini e rilevazioni;
- c) servizi tecnici professionali;
- d) organizzazione di convegni, conferenze, riunioni, altre manifestazioni culturali e scientifiche, nonché allestimento di stand pubblicitari;
- e) servizi di addetto stampa, pubbliche relazioni, marketing e promozione mezzo stampa e mass media;
- f) diffusione e pubblicità di bandi di concorso;
- g) divulgazione di notizie ed informazioni a mezzo stampa o altri mezzi di informazione, servizi di agenzia pubblicitaria, servizi fotografici;
- h) lavori di impostazione grafica, stampa, e lavori connessi;
- i) materiali informativi, libri, riviste, giornali, elenchi e pubblicazioni di vario genere;
- j) abbonamenti a periodici e ad agenzie di informazione;
- k) redazione e pubblicazione di testi di interesse di Friuli Innovazione;
- l) servizi di traduzione ed interpretariato;
- m) creazione di data base con relativo inserimento dati;
- n) servizi di organizzazione e prenotazione viaggi;
- o) affitto di aule e sale convegni e noleggio della relativa attrezzatura per l'esecuzione dell'attività istituzionale;
- p) spedizioni, imballaggi, magazzinaggio, facchinaggio;
- q) spese di rappresentanza;
- r) spese per cancelleria, materiali di consumo ed altre attrezzature d'ufficio compresi contratti di manutenzione;
- s) spese per l'acquisto ed il noleggio di materiale informatico ed elettronico di vario genere, compresi contratti di manutenzione;
- t) spese per servizi informatici e telematici e per la realizzazione e l'aggiornamento del sito web di Friuli Innovazione;
- u) fornitura di mobili, fotocopiatrici, climatizzatori ed attrezzature varie;
- v) polizze di assicurazione;
- w) servizi di giardinaggio, pulizia, smaltimento rifiuti speciali e servizi analoghi;
- x) servizi di manutenzione;
- y) ogni altro bene e servizio necessario per garantire lo svolgimento e la continuità delle attività di Friuli Innovazione.

Art. 6 – Contratti di valore inferiore a € 40.000

1. Per l'affidamento di contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000 è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento a uno o più operatori economici, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite gli elenchi di cui all'articolo 4, comma 3.
2. Si applicano i principi di cui all'art. 36 del Codice dei contratti pubblici.

Art. 7 – Gara informale

1. Per i contratti di lavori, servizi e forniture di valore stimato superiore a € 40.000, si procede alla selezione del contraente mediante procedura negoziata previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati anche sulla base di indagini di mercato o tramite gli elenchi di cui all'articolo 4, comma 3.
2. Nel caso di cui al comma precedente, la determinazione di contrarre è pubblicata sul sito internet istituzionale. Essa precisa il criterio di scelta dell'offerente e la modalità di presentazione dell'offerta oppure attribuisce apposta delega al responsabile del procedimento.
3. Per i lavori di importo pari o superiore a € 150.000, la determinazione di contrarre di cui all'articolo 3 è pubblicata – anche per estratto – in almeno un quotidiano a diffusione locale o regionale.
4. Per i lavori di importo pari o superiore a € 150.000 e inferiore a € 1.000.000, si procede alla selezione del contraente mediante procedura negoziata previa consultazione di almeno dieci operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati anche sulla base di indagini di mercato o tramite gli elenchi di cui all'articolo 4, comma 3.
5. La consultazione degli operatori economici avviene tramite invito a presentare preventivi di spesa e/o offerte di gara (in seguito: invito). L'invito viene pubblicato nel sito istituzionale ed indica modalità e termini di presentazione dei preventivi e/o delle offerte. Il termine non deve essere inferiore a dieci giorni dalla data di invio dell'invito, a meno che non vi siano specifiche ragioni di urgenza.
6. L'invito deve riportare:
 - a) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e il suo importo massimo previsto, con esclusione dell'I.V.A.;
 - b) l'obbligo per l'offerente di indicare le prestazioni che intende subaffidare;
 - c) le garanzie richieste al contraente;
 - d) il termine di presentazione delle offerte;
 - e) il periodo in giorni di validità delle offerte stesse;
 - f) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
 - g) l'eventuale facoltà di proroga o rinnovo del contratto dopo la scadenza;
 - h) il criterio di aggiudicazione prescelto;
 - i) gli elementi di valutazione, nel caso si utilizzi il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
 - j) le eventuali cauzioni richieste a corredo dell'offerta ovvero a garanzia della stipulazione del contratto o dell'adempimento delle prestazioni contrattuali;
 - k) la misura delle penali, determinata in conformità alle disposizioni del Codice dei contratti pubblici;
 - l) l'obbligo per l'offerente di dichiarare nell'offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare il presente Regolamento, le condizioni generali di contratto e le eventuali ulteriori condizioni contrattuali e penalità previste nell'invito;
 - m) i requisiti soggettivi richiesti all'appaltatore, e la richiesta all'appaltatore di rendere apposita dichiarazione in merito al possesso dei requisiti soggettivi richiesti;

n) l'indicazione dei termini di pagamento.

7. Il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso può essere utilizzato per i servizi e le forniture caratterizzati da elevata ripetitività, o con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato.

8. Qualora sia scelto il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, si potrà tenere conto, ad esempio, dell'affidabilità del fornitore, risultante da elementi oggettivi, della qualità della prestazione, delle modalità e dei tempi di esecuzione, del servizio di assistenza, delle caratteristiche ambientali, delle qualità estetiche e funzionali, nonché del prezzo. Nell'invito sono indicati i criteri di aggiudicazione nonché la ponderazione relativa di ciascun criterio. La decisione sulle offerte e la scelta del contraente devono essere adeguatamente motivate.

9. Friuli Innovazione si riserva la facoltà di aggiudicare il contratto anche in presenza di una sola offerta pervenuta.

10. Si prescinde in ogni caso dalla richiesta di pluralità di preventivi e si può trattare direttamente con un unico operatore economico nei seguenti casi:

a) qualora vi sia motivata specialità o particolarità del bene o del servizio, in relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato, di diritti di esclusiva, di singola presenza sul mercato, ragionevolmente inteso in senso territoriale, di fiduciarità motivata, tale da rendere inutile, eccessivamente oneroso, palesemente sproporzionato o manifestamente irragionevole l'invito di più soggetti;

b) quando si tratti di rinnovare prorogare o ampliare il contratto già affidato, nelle more dell'esperimento della nuova procedura di affidamento, qualora il ritardo dipenda da fattori sopraggiunti e non preventivabili.

11. Friuli Innovazione può, a seconda dei casi e delle opportunità, richiedere ogni documentazione necessaria per una migliore valutazione qualitativa dei requisiti, prima di procedere all'affidamento.

12. In ogni caso Friuli Innovazione, anche dopo l'aggiudicazione, si riserva di non procedere alla stipulazione del contratto affidamento qualora si dovessero verificare circostanze tali da non rendere più necessaria od opportuna la prestazione contrattuale.

Art. 8 – Congruità dei prezzi

1. L'accertamento della congruità dei prezzi offerti dagli operatori economici invitati è effettuato attraverso elementi di riscontro dei prezzi correnti risultanti dalle indagini di mercato.

2. Ai fini della valutazione di congruità del prezzo, il Responsabile del procedimento può avvalersi di rilevazioni di prezzi di mercato e/o di prezzi pagati da altri enti per forniture o servizi della stessa tipologia o di tipologia analoga, ovvero dei cataloghi di beni e servizi pubblicati sul mercato elettronico di altre amministrazioni pubbliche.

Art. 9 – Regole in materia di tracciabilità dei pagamenti

1. Friuli Innovazione provvede al pagamento dei corrispettivi relativi ai contratti di cui al presente Regolamento esclusivamente mediante bonifico bancario o postale ovvero attraverso l'utilizzo di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

2. L'operatore economico, ove possibile nella fattura, indica il conto corrente bancario o postale dedicato ai contratti pubblici, anche in via non esclusiva.

3. Negli strumenti di pagamento relativi ad ogni transazione, Friuli Innovazione indica il CIG e, ove obbligatorio, il codice unico di progetto (CUP).
4. Non è richiesta l'acquisizione del CIG nelle seguenti fattispecie:
 - a) contratti aventi ad oggetto l'acquisto o la locazione di terreni, fabbricati esistenti o altri beni immobili o riguardanti diritti su tali beni;
 - b) servizi di arbitrato e conciliazione;
 - c) contratti di lavoro conclusi dalle stazioni appaltanti con i propri dipendenti;
 - d) contratti di lavoro temporaneo;
 - e) contratti servizi di ricerca e sviluppo diversi da quelli i cui risultati appartengono esclusivamente alla stazione appaltante, perché li usi nell'esercizio della sua attività, a condizione che la prestazione del servizio sia interamente retribuita da tale amministrazione;
 - f) appalti aggiudicati per l'acquisto di acqua e per la fornitura di energia o di combustibili destinati alla produzione di energia;
 - g) trasferimento di fondi da parte delle amministrazioni dello Stato in favore di soggetti pubblici, se relativi alla copertura di costi per le attività istituzionali espletate dall'ente;
 - h) amministrazione diretta ai sensi dell'articolo 5, comma a del presente Regolamento;
 - i) incarichi di collaborazione ex articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165/2001;
 - j) spese minute, entro il limite di € 1.500;
 - k) contratti di prestazioni d'opera intellettuale;
 - l) utilizzo di carte carburante;
 - m) contratti di mutuo;
 - n) pagamenti di utenze.

Art. 10 – Comunicazioni all'Osservatorio dei contratti pubblici

1. Per contratti di importo superiore a € 40.000, Friuli Innovazione provvede, entro trenta giorni dalla data dell'aggiudicazione definitiva o, in caso di affidamento diretto, dalla data della stipulazione del contratto, a comunicare alla Banca dati di cui all'art. 213 del Codice dei contratti pubblici le informazioni concernenti il contenuto dei bandi, dei verbali di gara, i soggetti invitati, l'importo di aggiudicazione, il nominativo dell'affidatario e del progettista.

Art. 11 – Verifica dei requisiti dichiarati dagli operatori economici

1. Per lavori, servizi e forniture di importo fino a 20.000,00 euro, in caso di affidamento diretto, Friuli Innovazione ha facoltà di procedere alla stipula del contratto sulla base di un'apposita autodichiarazione resa dall'operatore economico ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000, anche secondo il modello del DGUE, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e speciale, ove previsti. In tal caso Friuli Innovazione procede comunque, prima della stipula del contratto, alla consultazione del casellario ANAC, alla verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC), nonché della sussistenza dei requisiti speciali ove previsti e delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o dell'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività. Il contratto contiene specifiche clausole, che prevedano, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti: la risoluzione dello stesso ed il pagamento in tal

caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta; l'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto.

2. Per i contratti di importo superiore a 20.000,00 euro, Friuli Innovazione, prima di stipulare il contratto, procede alle verifiche del possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e di quelli speciali, se previsti, nonché delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o l'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività.

3. Friuli Innovazione effettua controlli periodici o a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.

Art. 12 – Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal Regolamento si rinvia alle norme europee, nazionali e regionali in materia di affidamento di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

Art. 13 - Efficacia

1. Il Regolamento è richiamato nelle procedure di affidamento, ed in particolare negli inviti di cui all'articolo 7 e nei contratti.

2. Le disposizioni del Regolamento sono vincolanti e inderogabili per gli operatori economici che partecipano alle procedure di acquisizione da esso disciplinate.

TABELLA DI SINTESI

tipo di contratto	Importo	determinazione di contrarre	numero minimo di offerte o di consultazioni	Forma del contratto	pubblicazione	Verifica dei requisiti	buone pratiche
lavori, servizi e forniture	fino a € 1.500	Amministratore delegato	-- (affidamento diretto)	scritta, anche mediante scambio di lettere o e-mail	no	autocertificazione	elenchi degli operatori economici
lavori, servizi e forniture	da € 1.500,01 a € 10.000,00	Amministratore delegato	-- (affidamento diretto)	scritta, anche mediante scambio di corrispondenza elettronica	no	autocertificazione (con verifica successiva)	pubblicazione in sito web; elenchi degli operatori economici
lavori, servizi e forniture	Da € 10.000,01 a € 20.000,00	Amministratore delegato e Presidente congiuntamente	-- (affidamento diretto)	scritta, anche mediante scambio di corrispondenza elettronica	no	autocertificazione (con verifica successiva)	pubblicazione in sito web; elenchi degli operatori economici
lavori, servizi e forniture	da € 20.000,01 a € 40.000,00	Amministratore delegato e Presidente congiuntamente	-- (affidamento diretto)	scritta, anche mediante scambio di corrispondenza elettronica	no	verifica prima della stipula	pubblicazione in sito web; elenchi degli operatori economici
lavori, servizi e forniture	da € 40.000,01 a € 150.000,00	Organo amministrativo	5 (gara informale)	scrittura privata + CGC	sito web	verifica prima della stipula	uno o più giornali se >= € 100.000,00
lavori	da € 150.000,01 a € 1.000.000,00	Organo amministrativo	10 (gara informale)	scrittura privata + CGC	sito web e uno o più giornali	verifica prima della stipula	